

DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2015
486/2015/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ESSENZIALI E MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 ottobre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010 (di seguito: decreto 2 agosto 2010);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 413/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 413/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 500/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 600/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 667/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 667/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 668/2014/R/eel;

- la comunicazione di Terna, datata 2 settembre 2015, prot. Autorità n. 25704 del 7 settembre 2015;
- la comunicazione di Terna, datata 7 settembre 2015, prot. Autorità n. 25846 dell'8 settembre 2015 (di seguito: comunicazione 7 settembre 2015);
- la comunicazione di Terna, datata 3 settembre 2015, prot. Autorità n. 26517 del 14 settembre 2015 (di seguito: comunicazione 3 settembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.4, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna notifichi, a ciascun utente del dispacciamento, i raggruppamenti minimi essenziali di impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente;
- gli articoli 63, 64 e 65 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali (di seguito: regimi tipici); e che l'articolo 65.bis definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve adempiere l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- ai sensi del comma 65.bis.3, l'Autorità deve determinare i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2;
 - la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- ai sensi del comma 64.4, i vincoli ed i criteri previsti dalla disciplina tipica cui l'utente del dispacciamento deve attenersi, con riferimento agli impianti di produzione essenziali, nel presentare le sue offerte nel mercato per i servizi di dispacciamento, possono essere definiti da Terna anche tenendo conto degli esiti dei mercati dell'energia;
- i vincoli ed i criteri cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le sue offerte nel mercato per i servizi di dispacciamento, qualora opti per le discipline alternative, non dipendono dagli esiti dei mercati dell'energia, con riferimento alla capacità produttiva disponibile in esito a detti mercati;
- qualora un utente del dispacciamento opti per una delle discipline alternative, si rende pertanto necessario formulare un'ipotesi circa la programmazione attesa nell'anno solare successivo degli impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente in esito ai mercati dell'energia, al fine di dimensionare

adeguatamente, rispetto all'essenzialità dello stesso, la quantità dell'impegno che detto utente deve assumere;

- le quantità dell'impegno in energia, di cui al comma 65.bis.1, lettera b), punto i), possano essere determinate assumendo una valorizzazione implicita delle risorse messe a disposizione di Terna ai sensi del comma 65.bis.1, lettera a), come pari al valore medio delle risorse approvvigionate da Terna nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento;
- con la comunicazione 7 settembre 2015, Terna ha fornito all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65.bis.3; e che, con riferimento alle quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2, tali elementi consentono di determinare dette quantità tenendo anche in considerazione, sulla base di ragionevoli ipotesi, la programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento in esito ai mercati dell'energia;
- sulla base degli elementi resi disponibili all'Autorità da Terna con la comunicazione 7 settembre 2015, gli utenti del dispacciamento cui inviare la comunicazione di cui al comma 65.bis.3 sono, con riferimento alla macrozona Continente:
 - a. AXPO ITALIA S.P.A.;
 - b. C.V.A. TRADING S.R.L.;
 - c. ENEL PRODUZIONE S.P.A.;
- per quanto attiene alla macrozona Sicilia, l'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 prevede che:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità secondo i criteri indicati nel medesimo decreto;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel, come modificata dalla deliberazione 667/2014/R/eel, definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli impianti termoelettrici turbogas a ciclo aperto (di seguito: impianti turbogas) sono impianti tipicamente caratterizzati dai costi variabili più elevati e che tali costi costituiscono, quindi, i prezzi massimi che dovrebbero caratterizzare equilibri concorrenziali, salvo i periodi di inadeguatezza di capacità produttiva; e che la frequenza di detti periodi dovrebbe, in equilibrio, essere pari a quanto necessario al recupero dei costi fissi che caratterizzano i predetti impianti turbogas tramite la rendita inframarginale fra VENN – ossia il valore unitario stimato dell'energia elettrica non fornita ai carichi distaccati, che rappresenta il prezzo massimo da riconoscere proprio nei periodi di inadeguatezza di capacità produttiva – e il costo variabile dei medesimi impianti;
- un impianto di produzione che riceva prezzi non superiori al costo variabile che caratterizza un impianto turbogas ed un corrispettivo per la capacità produttiva pari ai costi fissi del medesimo impianto turbogas dovrebbe essere in grado di ottenere un'adeguata remunerazione del capitale investito salvo che, anche in ragione della consistenza complessiva e della composizione tecnologica del parco elettrico, detto investimento sia stato non ottimo e, quindi, caratterizzato da costi non recuperabili se non attraverso l'esercizio dell'eventuale potere di mercato di cui disponga l'operatore;
- pertanto, laddove il corrispettivo ed il prezzo massimo a salire, di cui al comma 65.bis.3, fossero definiti in funzione dei costi che caratterizzano un impianto turbogas, ne conseguirebbe normalmente una remunerazione quantomeno adeguata;
- la disciplina tipica consente, comunque, all'utente del dispacciamento di accedere, se ne ha titolo, alla reintegrazione dei costi prevista dalla disciplina tipica ai commi 63.11, 63.12 e 63.13, qualora il medesimo utente lo ritenga conveniente; ossia nei casi in cui lo stesso ritenga che, anche in relazione ai margini attesi nelle ore in cui l'impianto non è ritenuto essenziale alla sicurezza del sistema, i margini complessivamente ottenibili dal medesimo impianto non siano sufficienti a remunerarne adeguatamente i costi fissi; e che ciò implica che la disciplina tipica consente di ottenere un'adeguata remunerazione dell'investimento anche nei casi in cui detto investimento sarebbe non recuperabile se l'operatore non potesse esercitare il potere di mercato derivante dall'essenzialità dell'impianto stesso per la sicurezza del sistema;
- il prezzo minimo a scendere che l'utente del dispacciamento deve riconoscere a Terna, qualora venga richiesto di ridurre il proprio programma di produzione, nei limiti delle quantità di impegno a scendere e di cui al comma 65.bis.3, debba essere determinato così da evitare di produrre un'ingiustificata penalizzazione per l'utente del dispacciamento;
- per quanto sopra, detto prezzo minimo dovrebbe essere determinato, oltre che con riferimento ai costi variabili evitati per un impianto turbogas in caso di riduzione di programma, anche al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma richiesto; e che ciò consente di evitare

che l'utente del dispacciamento sia chiamato a pagare a Terna più di quanto ottenibile nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) a fronte del programma oggetto di riduzione;

- la realizzazione di nuova capacità produttiva contribuisce ad un'offerta più concorrenziale, oltre che ad aumentare la sicurezza del sistema; e che, per quanto sopra, impianti di nuova realizzazione non dovrebbero essere assoggettati alla disciplina degli impianti essenziali e di cui alla deliberazione ARG/elt 52/09, salvo casi eccezionali in cui la realizzazione di detta nuova capacità avvenga in sostituzione di altra capacità produttiva del medesimo soggetto e siano presenti rilevanti barriere all'ingresso nella realizzazione di nuova capacità produttiva di terzi; o, comunque, qualora la realizzazione di detta nuova capacità costituisca impedimento alla concreta volontà di terzi di realizzare a loro volta nuova capacità produttiva;
- con la deliberazione 635/2013/R/eel, l'impianto Montemartini di ACEA ENERGIA HOLDING S.P.A., localizzato nella macrozona Continente, è stato ammesso dall'Autorità al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include anche l'anno 2016, su istanza del relativo utente del dispacciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 64.24 prevede che, nell'ambito del processo di definizione del quadro regolatorio dei regimi tipici, Terna proponga all'Autorità il rendimento standard, lo standard di emissione e il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione in relazione alle categorie tecnologia-combustibile delle unità di produzione termoelettriche;
- con la comunicazione 3 settembre 2015, Terna ha presentato all'Autorità la proposta indicata al comma 64.24 per l'anno 2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire con il presente provvedimento i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione dei regimi alternativi, di cui all'articolo 65.bis, in relazione alla macrozona Continente;
- dedicare alla materia degli impianti essenziali nelle macrozone Sardegna e Sicilia uno o più provvedimenti specifici, di prossima pubblicazione, al fine di considerare gli esiti di approfondimenti in corso in merito alle condizioni di essenzialità e, per quanto attiene alla macrozona Sicilia, al fine di apportare al regime 91/14 gli adattamenti idonei, tra l'altro, a tenere conto del posticipo dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi;
- determinare, per ciascun utente del dispacciamento, le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante alla macrozona Continente e per ciascun servizio di

dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2, alla luce delle informazioni di cui alla comunicazione di Terna 7 settembre 2015, ivi inclusa la programmazione attesa in esito ai mercati dell'energia, sulla base di ragionevoli ipotesi, degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento;

- determinare il prezzo massimo a salire, di cui alla lettera a), del comma 65.bis.2, in funzione del costo variabile standard di un impianto turbogas determinato secondo i medesimi criteri utilizzati per l'anno 2014:
 - confermando la metodologia di valorizzazione del gas naturale introdotta con la deliberazione 413/2013/R/eel;
 - mantenendo anche per l'anno 2016 il valore della componente "Altri costi e rischi di gestione" incrementato rispetto al valore della medesima per l'anno 2010, onde considerare la quota parte dei maggiori costi causati dall'incertezza e dall'eventuale riduzione dei limiti massimi di ore di funzionamento annuo degli impianti turbogas non già coperta nel valore di tale componente vigente nell'anno 2010; la citata componente tiene peraltro conto di eventuali e ulteriori oneri, ivi inclusi gli effetti delle evoluzioni in materia di tariffe di trasporto successive alla deliberazione ARG/elt 175/08;
- determinare il prezzo minimo a scendere, di cui alla lettera a), del comma 65.bis.2, come pari al minor valore tra:
 - il costo variabile standard di un impianto turbogas, al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
 - il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel MGP, al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
- tenere conto, nella determinazione del corrispettivo, di cui alla lettera b), del comma 65.bis.2, del valore assunto, qualora superiore ad 1 (uno), dal rapporto tra le ore di impegno richiesto ed il numero massimo di ore in cui un impianto turbogas può effettivamente funzionare nel corso dell'anno, anche in relazione alle esigenze di manutenzione ordinaria ed ai normali tassi di accidentalità;
- determinare il corrispettivo, di cui alla lettera b), del comma 65.bis.2 in funzione del costo fisso di un impianto turbogas;
- determinare comunque, per quanto nei considerati, i corrispettivi di cui ai precedenti alinea con riferimento alla struttura di costo che caratterizza gli impianti turbogas esistenti;
- nell'ipotesi di impianti di produzione alimentati da combustibili fossili e oggetto di convenzioni CIP 6 risolte anticipatamente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 2 agosto 2010, escludere la cumulabilità del corrispettivo per la disponibilità di capacità, di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, con il corrispettivo di cui al comma 65.bis.2, lettera b), in quanto, avendo i due analoga finalità, ciò determinerebbe una forma di doppia remunerazione delle quantità di potenza impegnata;
- determinare le quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1, come pari al valore assunto dal prodotto tra:

- il totale atteso per l'anno 2016 dell'energia assoggettata al corrispettivo a copertura del costo medio sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento, di cui al comma 44.3;
- il valore assunto dal rapporto tra la somma dei valori assoluti delle quantità di energia corrispondenti all'impegno assunto dall'utente del dispacciamento e la somma dei valori assoluti delle quantità di energia corrispondenti al fabbisogno di servizi di dispacciamento atteso da Terna per l'anno 2016;
- consentire, comunque, a ciascun utente del dispacciamento oggetto del presente provvedimento di proporre all'Autorità strutture alternative di corrispettivi rispetto a quelli di cui ai precedenti alinea;
- che, comunque, al fine di permettere all'Autorità di valutare l'opportunità di accogliere dette proposte, queste siano accompagnate da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento;
- predisporre per ciascun utente del dispacciamento un apposito allegato al presente provvedimento, nel quale siano evidenziate le quantità e i prezzi di cui ai precedenti alinea, nonché gli impianti cui si riferiscono.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- per definire il quadro regolatorio generale per l'anno 2016 in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali, estendere al citato anno alcune disposizioni la cui validità è attualmente limitata all'anno 2015, quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti i prodotti di riferimento per la valorizzazione dei combustibili e i criteri di valorizzazione degli sbilanciamenti;
- con riferimento al regime di reintegrazione dei costi, applicare, per l'anno 2016, un tasso di remunerazione del capitale pari alla differenza tra il tasso valido per l'anno 2015 e 180 punti base, al fine di considerare congiuntamente la contrazione del tasso di rendimento delle attività prive di rischio e l'ampliamento del lasso temporale tra il termine dell'anno cui si riferisce il corrispettivo di reintegrazione e la data attesa del riconoscimento del corrispettivo medesimo all'utente del dispacciamento interessato;
- approvare, con efficacia limitata all'anno 2016, la proposta che, ai sensi del comma 64.24, Terna ha presentato all'Autorità con la comunicazione 3 settembre 2015, in merito agli standard delle categorie tecnologia-combustibile delle unità di produzione termoelettriche;
- ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi, consentire all'utente interessato di segnalare peculiarità delle proprie unità che rendano necessarie modifiche alla metodologia di calcolo del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;

- limitatamente all'anno in corso, prorogare alcuni termini fissati dalla vigente disciplina degli impianti essenziali, al fine di tenere conto del fatto che talune attività sinora svolte in applicazione della disciplina medesima si sono protratte oltre le scadenze originariamente previste

DELIBERA

1. di determinare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2016, dalle quantità e dai corrispettivi oggetto delle comunicazioni, di cui al comma 65.bis.3, sulla base di quanto nei considerati e come quantificato negli *Allegati A* ed *A1*, *B* e *B1*, *C* e *C1* al presente provvedimento, riferiti rispettivamente alle società AXPO ITALIA S.P.A., C.V.A. TRADING S.R.L. ed ENEL PRODUZIONE S.P.A.;
2. di trasmettere *gli Allegati A* ed *A1* al presente provvedimento ad AXPO ITALIA S.P.A., *gli Allegati B* e *B1* a C.V.A. TRADING S.R.L. e *gli Allegati C* e *C1* a ENEL PRODUZIONE S.P.A.;
3. di prevedere che ciascuna delle società, di cui al precedente punto 2, possa presentare all'Autorità, unitamente alla comunicazione di cui al comma 63.5, una proposta di strutture di corrispettivi alternative rispetto a quelle contenute nell'allegato alla stessa riferito, accompagnata da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna;
4. di trasmettere a Terna *gli Allegati A*, *A1*, *B*, *B1*, *C*, *C1* del presente provvedimento, per le finalità di cui al comma 65.bis.5;
5. approvare, per ciascuna delle categorie tecnologia-combustibile indicate al comma 77.23, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 – validi per l'anno 2016;
6. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 64.14, lettera c), le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole seguenti:
“31 dicembre 2016”;
 - ai commi 64.16 e 64.17.1, le parole “per gli anni dal 2011 al 2015” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2011 al 2016”;
 - al comma 64.16, lettera a.2), le parole “per gli anni dal 2012 al 2015” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2012 al 2016”;
 - al comma 64.18.1, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente:
“negli 2015 e 2016, sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all'unità interessata e registrati nei dodici mesi compresi tra

il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di riferimento e il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento.”;

- al comma 64.18.2, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente:
“negli 2015 e 2016, per ciascun periodo rilevante è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di riferimento e il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento.”;
- al comma 65.22, la proposizione “Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo da determinare, Terna trasmette all'Autorità la menzionata metodologia e le informazioni necessarie a determinare i livelli di indisponibilità dell'impianto in ciascuno dei quattro anni precedenti.” è sostituita dalle proposizioni seguenti:
“Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo da determinare, per una o più unità nella propria disponibilità, l'utente interessato può richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo da determinare, Terna trasmette all'Autorità la menzionata metodologia e le informazioni necessarie a determinare i livelli di indisponibilità dell'impianto in ciascuno dei quattro anni precedenti, presentando la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall'utente interessato in tema di tassi di indisponibilità.”;
- dopo il comma 77.22, sono aggiunti i commi seguenti: “
77.23 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2016 sono le seguenti:
i. turbogas– gas naturale;
ii. turbogas – gasolio;
iii. ciclo combinato – gas naturale;
iv. ciclo tradizionale – gas naturale;
v. ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;
vi. ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;
vii. ciclo tradizionale – olio combustibile MTZ o ATZ;
viii. ciclo tradizionale – carbone.
77.24 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2016 - sezione relativa agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2015 ai sensi del comma 77.19 o approvato per l'anno 2015 a seguito di specifica istanza avanzata

dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2016, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta e, per gli anni 2014 e 2015, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Porto Empedocle e Portoferraio.

77.25 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2016:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.24;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso vigente per l'anno 2015, di cui al comma 77.20, lettera b), ridotto di 180 punti base;
- c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2014 e dei primi cinque mesi dell'anno 2015; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il 4 novembre 2015;
- d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b. 2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.24;
- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b. 3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.24;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.24;
- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:

- g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
 - h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono pari al 2%;
 - i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc.
- 77.26 Nell'anno 2015, con riferimento alla capacità di produzione nella macrozona Continente:
- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al 27 ottobre;
 - b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al 6 novembre;
 - c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato all'1 dicembre.”;
7. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, A1, B, B1, C, C1 in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni